

RG A.N.C. 7247/16

ORD. 207/17  
CAON 2191/17



REPUBBLICA ITALIANA

IL GIUDICE DI PACE DI GENOVA

decidendo sul ricorso depositato ex art. 13 comma 8 D.Lgs 286/1998

~~dallo straniero~~ nato in Marocco il ~~-----~~ abitante in via

e domiciliato in Genova sal. Viale 5 presso lo studio dell'avv. Alessandra Ballerini,

avverso il decreto di espulsione adottato dal Prefetto della Provincia di Genova il giorno 23.8.16 e notificato in pari data, decreto già sospeso il 30.9.16, scioglie la riserva espressa in data odierna e

OSSERVA

che il ricorso è ammissibile perché ritualmente proposto dal legale di fiducia nei termini di cui all'art. 13 co. 8 d.lgs 286/1998;

che lo straniero è convivente di ~~-----~~, cittadina italiana, come da dichiarazione anagrafica del ~~-----~~ per la costituzione di convivenza di fatto ai sensi dell'art 1 c. 36 e segg. L 76/16;

che la Corte di cassazione, Sezione I penale, con sentenza n. 44182 depositata il 18 ottobre 2016, ha accolto il ricorso proposto da uno straniero contro il provvedimento emesso dal tribunale di Torino che rigettava l'opposizione proposta dallo stesso ricorrente avverso l'ordinanza con la quale il magistrato di sorveglianza di Cuneo aveva decretato la sua espulsione dal territorio dello Stato italiano ai sensi dell'art. 16, d.lgs. 286/1998. Nel suo ricorso l'imputato lamentava che il tribunale di Torino non aveva considerato il fatto che egli visse da tempo in Italia con il suo nucleo familiare originario ed in particolare che convivesse *more uxorio* con cittadina italiana. I giudici di legittimità, data l'entrata in vigore della legge 76/2016, Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze, ritengono di dover superare l'orientamento maggioritario presente in giurisprudenza secondo il quale la semplice convivenza *more*

*uxorio non è ostativa alla espulsione ai sensi dell'art. 16, cit. Con la legge sulle unioni civili infatti sono state riconosciute dall'ordinamento statale e disciplinate positivamente le unioni tra persone dello stesso sesso e, con esse, anche quelle di fatto tra gli eterosessuali. Orbene la finalità perseguita dal Legislatore con tale nuova regolamentazione è quella di parificare, pur distinguendo le relative discipline positive e specifiche, la nozione di coniuge con quella di persona unita civilmente, e questo attraverso l'introduzione, a fianco del matrimonio regolamentato dagli artt. 82 e ss. c.c., del c.d. contratto di convivenza. La legge inoltre [...] ha cura di stabilire il principio generale che, ove nelle leggi dello Stato compaia il termine "coniuge" questo deve intendersi riferito anche alla persona civilmente unita ad un'altra con il contratto di convivenza. Per tali ragioni la prima Sezione penale ha annullato con rinvio il provvedimento impugnato affermando il seguente principio di diritto:*

*la convivenza dello straniero con una cittadina italiana riconosciuta con "contratto di convivenza" disciplinato dalla legge 20 maggio 2016, n. 76 è ostativa alla espulsione a titolo di misura alternativa alla detenzione di cui all'art. 19, comma 2, lett. c) d.lgs. 286/1998 e tale causa ostativa deve essere valutata se sussistente o meno al momento in cui l'espulsione viene messa in esecuzione;*

che anche la documentazione prodotta va ritenuta idonea a provare una convivenza di fatto ai sensi della legge citata;

che il provvedimento oggi impugnato era già stato sospeso da questo giudice ai sensi dell'art 13.2 Direttiva 2008/115/CE e della Sent. Corte cost. 31-05-2000 n. 161 ("In questi casi particolari ed eccezionali, venendo meno la contiguità temporale fra l'introduzione del giudizio e la sua definizione, la tutela cautelare non sarebbe superflua, per cui non è inibito al giudice dell'opposizione di individuare lo strumento più idoneo, nell'ambito dell'ordinamento, per sospendere l'efficacia del decreto prefettizio impugnato"),

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Genova

accoglie il ricorso, annullando l'atto opposto e liquidando al legale su sua richiesta le spese a carico dello Stato con decreto contestuale.

Genova, 18.4.2017


DEPOSITATO IN CANCELLERIA

18 APR 2017

addl, .....

L'ASSISTENTE GIUDIZIARIO

Pianna Dessi



Il Giudice di Pace  
Giovanni Gualandi

